



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Città metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA COMUNALE – DURATA 60 MESI**

CIG 8619568488

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Gennaio 2021

Palazzo Comunale
via XXV Aprile, 1- 20068 Peschiera Borromeo
Telefono 02/51690.1 Fax 02/5530.1469
C.F. 80101570150- P.I. 05802370154

Sommario

DEFINIZIONI	4
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI	5
ART. 1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IN APPALTO	6
ART. 3. PRINCIPI GENERALI	7
ART. 4. GESTIONE E SUPERVISIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA – RESPONSABILE TECNICO	8
ART. 5. SERVIZIO DI CUSTODIA	9
ART. 6. RICEVIMENTO MATERIALI	10
ART. 7. SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA	11
ART. 8. SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA LIMITROFA AREA BOSCATI	12
ART. 9. SERVIZI A DOMANDA	14
ART. 10. SERVIZI NON PREVISTI E VARIAZIONI	14
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI, OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, VIGILANZA E CONTROLLO	15
ART. 11. – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	15
ART. 12. – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	15
ART. 13. – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 14. – GARANZIA DEFINITIVA	15
ART. 15. – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	17
ART. 16. – SOSPENSIONE, CONTINUITÀ DEI SERVIZI, CAUSE DI FORZA MAGGIORE E RIPRISTINO DISFUNZIONI	17
ART. 17. – SUBAPPALTO	19
ART. 18. – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	19
ART. 19. – RESPONSABILITÀ	19
ART. 20. – ASSICURAZIONE	20
ART. 21. – PERSONALE	21
21.1 INQUADRAMENTO CONTRATTUALE	22
21.2 – DOVERI DEL PERSONALE	22
21.3 – ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA	23
21.4 – SICUREZZA	24
ART. 22. – MEZZI E ATTREZZATURE	26
ART. 23. – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	26
ART. 24. – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	27
24.1 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’AGGIUDICATARIO E DEL SUBAPPALTATORE	28
ART. 25. – VIGILANZA E CONTROLLI	29
ART. 26. – PENALITÀ	29
ART. 27. – ESECUZIONE IN DANNO	32
ART. 28. – VERIFICA DI CONFORMITÀ	32
ART. 29. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32

ART. 30.	– RECESSO _____	34
ART. 31.	– CLAUSOLA DI SUBENTRO _____	34
ART. 32.	– FORO COMPETENTE _____	34
ART. 33.	– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI _____	34
ART. 34.	– STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE _____	34
ART. 35.	– PRIVACY E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI _____	34
ART. 36.	– ADEGUAMENTO NORMATIVO _____	35
ART. 37.	– NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI _____	35
ALLEGATO 1 – LISTINO PREZZI UNITARI	_____	36

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore:	l'operatore economico (prestatore di servizi) che si aggiudica il contratto di appalto oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

Art. 1. Oggetto, importo e durata del contratto

1. Il presente appalto ha per oggetto, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara ed i principi previsti dalla normativa vigente in materia:
 - l'esecuzione del servizio di gestione della piattaforma ecologica ubicata in via Liberazione, CPV 90533000-2-3 "Servizi di gestione discariche di rifiuti,
 - la manutenzione ordinaria della limitrofa area a verde,I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse, da svolgersi anche in condizioni meteorologiche avverse.
2. L'impresa appaltatrice deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" e deve disporre della figura interna del Direttore Tecnico.
3. Il corrispettivo complessivo del servizio oggetto del presente appalto è pari a € 676.640,00 di cui:
 - € 676.640,00 a base d'asta, dei quali:
 - € 626.640,00 (corrispondenti a € 125.328,00 /anno) a canone fisso per l'effettuazione dei servizi specificati nell'art. 2 del presente CSO;
 - € 50.000,00 (corrispondenti a € 10.000,00 /anno) costituenti quantificazione indicativa del corrispettivo per le prestazioni a misura specificate nell'Art. 9 del presente CSO;
 - € 1.300,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso
4. Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.
5. I servizi oggetto del presente appalto decorrono a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e hanno durata pari a **5 (cinque) anni**.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
 - nel caso in cui si verificano eventi che comportino l'insorgenza di cause di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - per necessità di interventi complementari riguardanti la manutenzione dell'area boscata.
9. Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio/fornitura, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento per variazioni ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e corrisponde a **€ 813.528,00** IVA esclusa come da seguente quadro economico.

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO (DURATA 60 MESI)	Importo presunto annuo (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	Totale importo presunto sui 5 anni (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	Inc. M.O. %
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
<i>Servizi a corpo</i>			
1) - Servizio di gestione della piattaforma ecologica	€ 120.328,00	€ 601.640,00	100,00%
2) - Servizio di pulizia dell'area boscata	€ 2.300,00	€ 11.500,00	100,00%
3) - Servizio di manutenzione delle aree a verde	€ 2.700,00	€ 13.500,00	38,00%
totale servizi a corpo	€ 125.328,00	€ 626.640,00	
<i>Servizi a misura</i>			
4) - Servizi a domanda	€ 10.000,00	€ 50.000,00	40,00%
A.1) Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)		€ 676.640,00	
5) Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.		€ 1.300,00	
A.2) Importo complessivo del contratto (incluso oneri D.U.V.R.I.)		€ 677.940,00	
di cui per costi della manodopera		€ 638.270,00	94,33%
6) Importo dell'eventuale periodo di proroga tecnica (6 mesi)	€ 67.664,00		
7) Oneri di sicurezza scaturenti da DUVRI sul periodo di proroga	€ 130,00		
A.3) totale proroga tecnica [= 6)+7)]		€ 67.794,00	
8.) importo variazioni art. 106 (max 10%)	€ 67.794,00		
A.) Importo massimo pagabile del servizio, incluso proroga tecnica e quinto d'obbligo [A.1)+A.2)+A.3)]		€ 813.528,00	

Art. 2. Caratteristiche dei servizi in appalto

- L'Appalto regolato nei suoi aspetti tecnico prestazionali con il presente Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di gestione della piattaforma ecologica comunale ubicata in Via Liberazione n. 59, da intendersi inquadrato all'interno del complesso della gestione integrata dei rifiuti definita dall'art. 183, c. 1, lett. II) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L'affidamento di tale servizio da parte dell'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo è effettuato perseguendo l'obiettivo di ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 "Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
- Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso l'affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti:
 - il miglioramento generale dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale, sia per quelli differenziati che indifferenziati residui;
 - la riduzione dei rifiuti indifferenziati residui da avviare allo smaltimento;
 - la corretta manutenzione dell'area della piattaforma ecologica e della limitrofa area boscata.
- Le prestazioni da eseguirsi comprendono lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - gestione e supervisione tecnica della piattaforma;
 - servizio di custodia con apertura e chiusura al pubblico;
 - ricevimento dei materiali;

d. pulizia e manutenzione della piattaforma;

e. servizio di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della limitrofa area verde boscata.

Tali attività rientrano nei compiti d'istituto previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla legge regionale 18/2006 e s.m.i. L'impresa deve garantire, nell'esecuzione delle attività di competenza, il rispetto di tutte le norme vigenti in campo ambientale e la propria collaborazione ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata.

5. Sarà compito dell'impresa appaltatrice compiere le seguenti attività:
- predisporre il documento di valutazione dei rischi e del relativo piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. Ogni modifica ai suddetti documento di valutazione e piano di sicurezza, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune,
 - comunicare al Comune prima della consegna dei servizi il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008. Ogni modifica del suddetto nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune,
 - prestare la massima attenzione e collaborazione ai fini dell'incremento della selezionabilità dei materiali, diminuendo il più possibile i rifiuti destinati a smaltimento,
 - indicare al Comune ogni situazione anomala, sia nei conferimenti che nell'avvio a destino finale,
 - agire nella piena osservanza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
 - offrire la massima collaborazione per l'organizzazione di visite:
 - ispettive nelle destinazioni finali, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per controllo e valutazione dei destini,
 - culturali presso la Piattaforma Ecologica da parte di scolaresche,
 - collaborazione ai fini dell'eventuale certificazione della Piattaforma secondo gli standard di qualità ISO 9002.
6. I rifiuti stoccati nella Piattaforma Ecologica saranno quelli consentiti dall'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 224/2007 R.G. 11524 del 04/06/2007 e successive modifiche e aggiornamenti.
7. Il Comune si riserva di introdurre modifiche circa la tipologia dei contenitori, la quantità e l'ubicazione degli stessi in funzione di sopravvenute esigenze. Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione del corrispettivo.

Art. 3. Principi generali

1. Il servizio affidato in appalto dovrà attenersi ai disposti di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dovrà conformarsi ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nell'intero circuito di gestione del rifiuto.
2. Nell'erogazione del servizio, l'Appaltatore si impegnerà formalmente affinché lo stesso venga svolto nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza, verificherà l'osservanza ed il rispetto, da parte dell'Appaltatore, di questi principi generali.
4. L'Appaltatore dovrà impegnarsi precipuamente allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (come indicato nel presente CSO).
5. L'Appaltatore dovrà garantire, per le fasi di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, l'assoluta mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti.
6. Nell'espletamento delle funzioni affidate, l'Appaltatore e per esso il personale incaricato, dovrà collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza dell'Amministrazione Comunale per garantire il regolare svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli stessi.
7. L'impresa deve segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, a sua cura e spese, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato, dandone motivazione tecnica.
L'impresa appaltatrice deve inoltre:
 - a. comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse;
 - b. mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso. L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o

fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benessere del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.

8. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), i relativi costi si intendono a carico dell'Appaltatore. In caso di danni il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, salvo diversa indicazione. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il D.E.C. farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.
In caso di danni procurati a beni privati o appartenenti ad Enti Terzi durante l'esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante rimarrà sollevata da ogni responsabilità, le quali resteranno in ogni caso in capo all'appaltatore.
9. La Stazione Appaltante provvederà a fornire all'impresa n.1 copia di chiavi di accesso relative alle aree comunali oggetto del servizio, in modo che questa possa essere in grado di gestire in autonomia gli interventi, organizzando il personale secondo gli orari di intervento più consoni in relazione all'eventuale presenza di utenza e/o richieste specifiche. L'impresa rimarrà responsabile delle chiavi fornite e, in caso di smarrimento, dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente e Mobilità, oltre a provvedere alla fornitura di nuovo sistema di chiusura dotato di chiave (di livello pari o superiore al preesistente), comprensivo della consegna di n. 3 copie di chiavi presso il Responsabile del Servizio.
10. E' fatto assoluto divieto di produrre copia di chiavi date in consegna all'appaltatore in assenza di autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità. Alla scadenza del contratto, l'impresa deve provvedere alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso entro il termine di 7 giorni.

Art. 4. Gestione e supervisione tecnica della piattaforma ecologica – responsabile tecnico

1. L'impresa appaltatrice dovrà:
 - a. individuare tra il proprio personale:
 - un Responsabile Tecnico incaricato di curare i rapporti di natura giuridico amministrativa con il Comune;
 - un Responsabile dei Servizi incaricato dell'organizzazione dei servizi e del controllo sul loro corretto svolgimento, in aderenza alle prescrizioni contrattuali;
 - b. garantire la supervisione tecnica dell'impianto tramite il proprio Responsabile Tecnico,
 - c. accertare la provenienza e verificare l'autorizzazione a conferire da parte dell'utenza,
 - d. provvedere al ricevimento ed al controllo qualitativo e quantitativo dei materiali con relativo frazionamento e differenziazione delle diverse tipologie di rifiuti nei vari contenitori,
 - e. provvedere, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto concerne le sole utenze non domestiche, alla contabilizzazione dei rifiuti in ingresso attraverso la registrazione dei formulari di identificazione rifiuti e la tenuta, anche su supporto informatico, di un registro e/o dello schedario numerato,
 - f. svolgere le attività di gestione di tutti i rifiuti, compresi quelli pericolosi:
 - fornitura, vidimazione, tenuta e corretta compilazione del registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
 - controllo della restituzione, da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, della 1° e 4° copia dei formulari, quest'ultima debitamente firmata dal destinatario, per consentirne la registrazione nei termini previsti dalla normativa vigente in materia,
 - rapporti con il Consorzio per lo smaltimento dei RAEE (prenotazione ritiri, contestazioni, ecc.);
 - g. rapportarsi con l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana per la consegna della 1° e 4° copia dei formulari di identificazione rifiuto, dalla stessa forniti, relativi ai rifiuti in uscita dalla Piattaforma Ecologica
 - h. presentare al Settore Ambiente e Mobilità, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto riassuntivo di ogni conferimento del mese precedente effettuato presso i luoghi di smaltimento, incenerimento o recupero dei rifiuti e tutta la relativa documentazione (formulari di identificazione rifiuto, ecc.).

2. Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell'organico del personale dipendente dell'impresa appaltatrice, dovrà essere in possesso di diploma in discipline tecnico-scientifiche ed avere come minimo due anni di esperienza, debitamente attestati, maturati nella specifica attività dell'Appaltatrice con mansioni apicali di controllo e supervisione.
Tale figura deve inoltre ricoprire l'incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti inerente l'iscrizione dell'Appaltatrice all'Albo Gestori Ambientali Cat. 1 – Classe D (fino a 50.000 abitanti) per la gestione di piattaforme ecologiche.

3. Al Responsabile Tecnico sono affidate le seguenti mansioni:

- a. Controllo e corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti, che dovrà avvenire attraverso la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti; lo stesso dovrà inoltre occuparsi della Gestione logistica degli eventuali sistemi di controllo della Tracciabilità dei rifiuti che verranno introdotti durante il periodo contrattuale e di tutti gli adempimenti ad esso collegati;
- b. Controllo e valutazione di eventuali punti critici (scarichi di materiali pericolosi all'esterno della struttura, denunce da parte di Città Metropolitana di Milano, etc.);
- c. Verifica dell'avvenuto ritorno entro e non oltre 90 giorni delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) come da normativa vigente. In assenza delle copie di ritorno il Direttore Tecnico dovrà provvedere alla presentazione della relativa denuncia alle Autorità ed agli enti competenti;
- d. Rapporti con il Consorzio per lo smaltimento dei RAEE (prenotazione ritiri, contestazioni, ecc.)
- e. Effettuare controlli sullo stoccaggio e differenziazione dei materiali. In particolare per verificare:
 - Ubicazione dei cassoni: ovvero identificare lo spazio in cui sono ubicati i cassoni, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi;
 - Tipologia di contenitori per lo stoccaggio: effettuare verifica concordata con gli organismi di controllo della conformità delle diverse tipologie dei contenitori per lo stoccaggio sia dei rifiuti pericolosi (neon, oli minerali, batterie al piombo etc.), sia dei rifiuti non pericolosi a cui però si deve prestare particolare cure: (cartucce toner. Pile all'ossido d'argento, oli vegetali etc.);
- f. Interazione e relazione con gli Enti competenti e gli Organi di controllo. Presenza fisica del Responsabile Tecnico presso l'impianto comunale in caso di controlli da parte delle Autorità competenti;
- g. Responsabilità della qualità delle acque confluenti nello scarico civile in fognatura ai sensi della normativa vigente.

4. L'impresa appaltatrice assume la direzione tecnica della Piattaforma Ecologica nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. impegnandosi a mantenere un elevato livello di qualità del servizio verso la cittadinanza.

A tal fine l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio dei servizi, dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico corredata da relativo curriculum vitae.

5. Il Responsabile Tecnico a cui competono le funzioni sopra descritte, dovrà fornire la massima disponibilità e collaborazione per eventuali attività culturali, come la visita guidata di scolaresche presso l'impianto.

Il direttore tecnico dovrà essere sempre reperibile durante gli orari del servizio, tramite numero di cellulare previamente comunicato alla stazione appaltante e destinare almeno 8 ore alla settimana in esclusiva alla piattaforma di Peschiera Borromeo per riunioni periodiche e presenza in loco. Il gestore del servizio dovrà comunicare in aggiunta, alla stazione appaltante, il sostituto del Direttore Tecnico qualora questi non fosse disponibile per motivi di natura diversa.

Art. 5. Servizio di custodia

1. Il servizio consiste nel garantire l'apertura della Piattaforma Ecologica Comunale. Dovrà essere garantita la presenza del personale di custodia:

- per le utenze domestiche dal lunedì alla domenica,
 - per le altre utenze dal lunedì al venerdì,
- nei seguenti orari:

Giorni	Orario Invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo)		Orario Estivo (dal 1 aprile al 30 settembre)	
	MATTINA	POMERIGGIO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	09:00 – 12:00	13:00 – 17:00	09:00 – 12:00	14:00 – 18:00

Martedì	09:00 – 12:00	13:00 – 17:00	09:00 – 12:00	14:00 – 18:00
Mercoledì	09:00 – 12:00	chiusa	09:00 – 12:00	chiusa
Giovedì	09:00 – 12:00	13:00 – 17:00	09:00 – 12:00	14:00 – 18:00
Venerdì	09:00 – 12:00	13:00 – 17:00	09:00 – 12:00	14:00 – 18:00
Sabato	09:00 – 12:00	13:00 – 17:00	09:00 – 12:00	14:00 – 18:00
Domenica	09:00 – 12:00	chiusa	09:00 – 12:00	chiusa

Gli operatori comunali dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura della Piattaforma e potranno conferire per conto del Comune i materiali raccolti secondo le disposizioni dei competenti Uffici comunali. Durante tali orari dovrà essere garantita la presenza del personale di custodia. L'orario sarà, in ogni caso esposto, a cura del Gestore, all'ingresso della piattaforma.

Eventuali modifiche all'orario fissato saranno preventivamente concordate con il Servizio Ambiente.

Il gestore dovrà posizionare all'interno della piattaforma anche un cartello indicante un numero di cellulare da contattare in caso di emergenza o chiusura accidentale degli utenti all'interno della piattaforma.

2. L'apertura al pubblico della Piattaforma Ecologica Comunale dovrà essere assicurata con la presenza minima di n. 2 operatori contemporaneamente dal lunedì alla domenica.

Dovrà essere garantito l'accesso della ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana o di altre ditte incaricate dal Comune di svolgere il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU).

L'impresa appaltatrice dovrà collaborare con le ditte di cui sopra e con il Comune al fine di attuare con la massima efficienza le operazioni da svolgersi dentro la Piattaforma Ecologica Comunale.

In ogni caso l'Impresa dovrà vigilare affinché le operazioni legate al trasporto da parte della ditta appaltatrice dei servizi di igiene ambientale avvengano in condizioni di sicurezza, ricorrendo anche alla chiusura agli utenti per il lasso di tempo necessario allo svolgimento di tali operazioni.

Art. 6. Ricevimento materiali

1. L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente agli utenti residenti e agli utenti TARI al fine di effettuare i conferimenti dei materiali consentiti. Per le caratteristiche tipologiche della Piattaforma, sono definite:

- (Utenze Domestiche) i cittadini residenti nel Comune di Peschiera Borromeo e i possessori di immobili residenziali iscritti all'anagrafica TARI;
- (Utenze Non Domestiche) le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale.

L'accesso alla piattaforma è consentito alle utenze solo durante le ore di apertura al pubblico e secondo le modalità descritte nei successivi commi.

✓ *Accesso Utenze Domestiche*

L'accesso alla piattaforma da parte delle utenze domestiche è consentito secondo le seguenti modalità:

- direttamente da parte dei singoli cittadini residenti sul territorio comunale per il conferimento occasionale o saltuario, mediante utilizzo CRS oltre che con l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento, senza il rilascio di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Servizio Ambiente.

✓ *Accesso Utenze Non Domestiche*

L'accesso alla piattaforma alle utenze non domestiche è consentito:

- tramite tessera di accesso rilasciata dal Servizio Ambiente e Mobilità previa compilazione dell'apposita richiesta da presentare tramite servizi on line del sito istituzionale comunale; previa compilazione dell'apposita richiesta annuale da presentare tramite servizi on line del sito istituzionale comunale al Servizio Ambiente e Mobilità e successivo rilascio d'autorizzazione con le seguenti modalità:

- senza formulario di identificazione del rifiuto per quantità inferiori ai 30 kg per tipologia di rifiuto a conferimento;
- per quantità superiori a 30 kg per tipologia di rifiuto a conferimento, l'utenza può accedere alla piattaforma solamente se iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria corrispondente ed in possesso di Formulario di Identificazione del Rifiuto all'accompagnamento del conferimento in piattaforma. Il conferitore dovrà essere munito di visura camerale che dovrà essere presentata qualora l'operatore della piattaforma ne faccia richiesta.

2. Le utenze non domestiche dovranno conferire il rifiuto in forma differenziata cioè accuratamente separato nelle diverse frazioni merceologiche; in caso contrario il carico potrà essere respinto dagli operatori.

Potranno conferire presso la piattaforma solo le aziende che abbiano la sede della propria attività nel Comune di Peschiera Borromeo, che siano iscritti in anagrafica TARI.

Le utenze non domestiche potranno conferire in piattaforma solamente, e in modo esclusivo, nei giorni e negli orari stabiliti nell'autorizzazione comunale.

3. I rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche verranno ogni volta sottoposti a pesatura presso la piattaforma.

4. Il conferimento dovrà avvenire alla presenza del personale incaricato addetto alla piattaforma.
L'accesso alla piattaforma avverrà sotto la responsabilità del conferente il quale non potrà rivendicare danni né nei confronti del gestore, né nei confronti del Comune.
Il conferente risponderà viceversa di tutti i danni che abbia arrecato agli impianti o a terzi ritenendo tale anche il Gestore.

Non è possibile per i conferenti prelevare alcun materiale dalla piattaforma.

5. L'Appaltatore dovrà rispettare le corrette modalità di deposito dei rifiuti garantendo che:
- siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
 - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili debbano possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, posti al coperto. I sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - il deposito degli accumulatori debba essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - i rifiuti pericolosi e i RAEE debbano essere protetti dagli agenti atmosferici;
 - i rifiuti infiammabili debbano essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda quindi di verificare, per l'impianto, oltre alle corrette modalità di deposito, anche l'assoggettamento o meno al Certificato Prevenzione Incendi ed alle procedure collegate;
 - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, debbano essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. L'impresa appaltatrice è tenuta a dare immediata comunicazione al Servizio Ambiente e Mobilità (negli orari di chiusura dello stesso alla Polizia Locale) di eventuali rifiuti speciali e/o pericolosi rinvenuti presso la Piattaforma.
7. L'Amministrazione Comunale potrà comunque in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo verificare che la raccolta differenziata e la separazione dei rifiuti sia effettuata e controllata con efficienza ed efficacia dall'Appaltatore. Si fa presente, in particolare, che tutti i flussi delle raccolte o comunque provenienti dai servizi previsti nel presente appalto dovranno essere correttamente gestiti dalla ditta Appaltatrice senza commistioni tra loro, mantenendo opportunamente separati i flussi in base alle attività effettuate.
8. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse rilevare che, per negligenza dell'Appaltatore:
- dovessero essere avviati negli impianti di smaltimento rifiuti recuperabili/riciclabili facilmente separabili o,
 - dovessero essere impropriamente gestiti rifiuti elencati alla precedente lett. B) determinandone l'immissione in flussi di rifiuti di cui alla precedente lett. A),
- potrà applicare le sanzioni previste all'Art. 26 del presente CSO, oltre che rivalersi nei confronti dell'Appaltatore delle maggiori spese sostenute.

Art. 7. Servizio di pulizia e manutenzione della piattaforma ecologica

1. Sono a carico dell'impresa appaltatrice:
- a. la pulizia ordinaria della struttura, compresi i locali destinati ad uffici del custode;
 - b. la pulizia delle aree limitrofe alla strada di accesso ed alla superficie pavimentata;
 - c. la rimozione di rifiuti di piccole dimensioni abbandonati in prossimità del cancello di ingresso e di quelli fuoriusciti dai cassoni durante le operazioni di scarico;
 - d. la pulizia con materiale oleoassorbente di sversamenti accidentali di olio;
 - e. la pulizia di tutta l'area boscata circostante l'impianto consistente nella rimozione di detriti, carte, bottiglie, lattine, rifiuti di qualsiasi genere, presenti nelle aree interessate. I rifiuti dovranno essere raccolti in forma differenziata e conferiti nei cassoni già presenti presso l'impianto. In caso di ritrovamento di rifiuti di natura diversa, (quali ad esempio: carcasse di computer, eternit, cartongesso, ecc.), questi dovranno essere depositati in sicurezza in una porzione

dell'area a verde e dovrà esserne data immediata notizia al Comune per gli adempimenti di competenza.

A titolo puramente indicativo e non vincolante, la programmazione di tale servizio potrebbe essere svolta con frequenza settimanale;

- f. lo spargimento di sale e la pulizia manuale delle aree del piazzale e della strada di accesso alla Piattaforma per far fronte al verificarsi di condizioni meteorologiche di neve o gelo.

In tali circostanze il personale a disposizione dovrà essere autonomo, munito di idonee attrezzature (pale, badili, ecc.) ed in possesso di materiale antigelo (sale, sabbia, ecc.), fornito dall'Amministrazione Comunale, oltre alle normali dotazioni antinfortunistiche previste per la specifica attività.

2. Il gestore dovrà garantire ed attuare i seguenti lavori di pulizia: pulizia di tutte le zone pavimentate entro la cerchia perimetrale della piattaforma (vialetti, corselli, piazzole di sosta) compresa la pulizia e disinfezione dei servizi igienici e dell'ufficio provvedendo altresì, in caso di nevicata e ghiaccio, a spandere segatura e sale (fornito dal Comune) sui percorsi pedonali e carrabili ed ogni altro luogo ove occorra.
3. Il gestore è tenuto a porre in essere tutte quelle attività necessarie al mantenimento della struttura in condizioni ottimali di conservazione e decoro.
4. E' altresì a carico del gestore la revisione periodica della pesa presente all'ingresso della piattaforma.
5. Il gestore è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio Ambiente e Mobilità e alla Polizia Locale di eventuali rifiuti speciali e/o tossico nocivi rinvenuti nelle aree perimetrali esterne alla piattaforma
6. Non rientrano espressamente nei compiti dell'Affidatario le seguenti attività che risultano a carico dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana individuata dal Comune:
 - a. la manutenzione ordinaria delle strutture della Piattaforma,
 - b. la pulizia con macchina spazzatrice della superficie pavimentata,
 - c. l'intervento con automezzo fornito di braccio meccanico (autoragno) per la sistemazione dei cassoni e per la rimozione di discariche abusive presenti in prossimità del cancello della Piattaforma,
 - d. la pulizia dei versamenti causati dagli operatori della nettezza urbana durante le normali operazioni di carico e scarico all'interno della Piattaforma (ad esempio versamenti causati durante lo scarico dello spazzamento strade);
 - e. attività di diserbo delle aree del piazzale.
7. In caso di eventuale sversamento causato dagli operatori del servizio di raccolta rifiuti durante le normali operazioni di carico e scarico all'interno del centro (ad esempio versamenti causati durante lo scarico dello spazzamento strade) il gestore della piattaforma dovrà tempestivamente comunicarlo al Direttore d'esecuzione affinché il Comune possa intervenire quanto prima per il ripristino dei luoghi.
8. Si intendono altresì a carico dell'impresa appaltatrice gli interventi di ripristino aventi carattere di manutenzione straordinaria dovuti ad atti vandalici prodotti da ignoti. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere a sporgere denuncia presso le Autorità competenti, a quantificare il danno subito presentando al Servizio Ambiente e Mobilità il preventivo dei costi redatto sulla base del "Prezziario regionale delle opere pubbliche edizione 2020", o altro prezziario riconosciuto, così come rideterminati a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 8. Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della limitrofa area boscata

1. La piattaforma ecologica è inserita all'interno di un'area verde di circa 11.000,00 mq di cui 7.976,00 mq sono identificati come area boscata la cui perimetrazione è stata approvata con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n.100915 del 25/7/2019. Il bosco pertanto risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 31/2008 ed è attualmente oggetto di interventi di riqualificazione e ripristino ambientale che prevedono:
 - a. ripristino della porzione di area interessata da un piano per lo smaltimento dei rifiuti, richiesto da Città Metropolitana di Milano, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto;
 - b. miglioramento selvicolturale sull'intera area boscata e rinfoltimento con messa a dimora di alberi e arbusti, sia all'interno del bosco, sia nella fascia esterna al bosco, a ridosso della nuova recinzione;
 - a. formazione di siepe perimetrale all'area della piattaforma e di un filare di carpino bianco.
2. È a carico dell'appaltatore la manutenzione dell'intera verde che include le seguenti operazioni:
 - a. Pulizia periodica dell'area con rimozione di ogni genere di rifiuto rinvenuto che dovrà essere correttamente smaltito con oneri a carico del Comune di Peschiera Borromeo.
 - b. Sfalcio periodico dell'erba nel periodo marzo – novembre. Lo sfalcio dovrà riguardare sia le aree a prato che le aree oggetto di rimboschimento.

Nelle aree a prato il primo intervento di sfalcio dalla ripresa della stagione vegetativa deve iniziare tra l'1 e il 15 marzo di ogni anno ed essere concluso entro i successivi 15 giorni e/o in funzione dell'andamento stagionale. I successivi interventi devono essere programmati ciclicamente **in modo tale che il servizio garantisca il mantenimento dell'erba ad altezza non superiore a 8 cm durante tutta la stagione (Marzo-Novembre).**

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla richiesta, dovrà presentare il calendario degli interventi da eseguire che, una volta accettato dal DEC, verrà assunto come riferimento per l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 26.

Lo sfalcio dell'erba nelle aree boscate dovrà essere programmato con una frequenza tale da contrastare la competitività tra le piantine forestali e le erbe infestanti al fine di garantire la sopravvivenza di queste ultime. Quando necessario, l'appaltatore dovrà effettuare l'eliminazione manuale dell'erba nel foro d'impianto. Salvo diversa disposizione del DEC, si prevede di eseguire l'intervento di controllo della vegetazione infestante a fine maggio-giugno, a luglio ed a fine settembre-ottobre: qualora ritenuto necessario, gli interventi potranno essere cadenzati diversamente e variare di numero anche in base alle ordinanze relative al controllo ed all'eradicazione dell'infestante allergenica Ambrosia.

- c. Manutenzione del bosco, della siepe e del filare di carpino bianco e l'eventuale riposizionamento delle protezioni.
3. La manutenzione del bosco di cui al precedente punto c), dovrà essere attivata a partire dal 4° anno decorrente dal verbale di avvio del servizio fatta salva diversa indicazione impartita dal Direttore dell'esecuzione del contratto e prevede le seguenti attività:
 - interventi di irrigazione di soccorso da effettuare apportando acqua in quantità sufficiente a garantire la sopravvivenza e sviluppo corretto delle piante, incluso ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione quando le condizioni climatiche lo richiedano;
 - falciature, diserbi e sarchiature delle aree di rispetto delle alberature;
 - concimazioni;
 - controllo delle infestanti con eventuale reintegrazione del telo pacciamante, ove previsto;
 - ripristino della verticalità delle piante;
 - controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
 - controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature, dei dischi pacciamanti;
 - pulizia del tornello alla base delle alberature anche con rimozione manuale delle infestanti. Lesioni che danneggino oltre il 30 % della circonferenza del colletto verranno valutate come irreversibili e implicheranno la sostituzione del soggetto danneggiato con spesa a totale carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi. Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:
 - a. La gestione e controllo dei parassiti,
 - b. Le caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti che dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia di fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.;
 - c. Gestione dei rifiuti che dovranno essere raccolti in modo differenziato.
5. Per quanto riguarda lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali il costo rimane a carico dell'impresa e gli stessi non potranno essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale.
6. Il servizio di taglio dell'erba deve essere eseguito utilizzando macchine idonee per la tecnica del "mulching" (sminuzzamento dell'erba e non asporto del materiale di risulta, omogeneamente distribuito), secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (Criteri ambientali minimi). Il servizio dovrà essere svolto anche nelle aree ove insistono le siepi, provvedendo alla pulizia del piede ed alla rimozione/estirpazione delle infestanti.
7. In concomitanza dell'effettuazione del taglio del manto erboso l'appaltatore deve contestualmente verificare lo stato generale dell'area provvedendo:
 - a) prima dello sfalcio all'asportazione di tutte le tipologie di rifiuto eventualmente rinvenute;
 - b) contestualmente o comunque immediatamente dopo lo sfalcio a:
 - rifilatura di bordi e scarpate;
 - eliminazione dei ricacci lungo il tronco delle piante fino ad una altezza di m 2,5 dalla base, nonché alla tempestiva rimozione di piante rampicanti/infestanti;

- rimozione delle piante secche presenti nell'area, con un diametro alla base minore di cm 10;
 - raccolta rami caduti ed eliminazione di eventuali rami spezzati.
8. È a carico dell'Appaltatore la manutenzione delle siepi. Per manutenzione ordinaria delle siepi si intende il contenimento ed il mantenimento della forma della parte aerea delle piante arbustive che compongono le siepi stesse, attraverso operazioni di potatura che prevedono l'effettuazione di 2 tagli all'anno.

Art. 9. Servizi a domanda

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'Appaltatore altri interventi vari attinenti o affini ai servizi oggetto d'appalto, i cui relativi costi saranno determinati sulla base dei costi d'aggiudicazione, secondo quanto riportato nell'allegato "Listino prezzi unitari" del CSO o sulla base del "Prezziario regionale delle opere pubbliche edizione 2020", del "Prezziario regionale per lavori forestali anno 2016", del prezziario di Assoverde o altro prezziario riconosciuto, così come rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Tali servizi riguardano, a titolo indicativo
 - a) Estensione oraria del servizio di custodia della piattaforma ecologica;
 - b) Nuove piantumazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di manutenzione;
 - c) Abbattimento e/o rimozione degli alberi esistenti;
 - d) Potatura di alberi diversi da quelli oggetto di manutenzione.
 - e) Altri servizi integrativi/modificativi o ulteriori: l'Amministrazione Comunale potrà chiedere che siano effettuati ulteriori servizi integrativi/modificativi dei servizi già descritti nel CSO o anche ulteriori servizi, anche a carattere occasionale, non riconducibili ai servizi già descritti. Per i suddetti servizi sarà riconosciuto un corrispettivo come derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti (listino prezzi a base di gara, con ribasso offerto).

Art. 10. Servizi non previsti e variazioni

1. L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il D.E.C. potrà emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il personale del Settore Gestione Urbana potrà dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale. Resta salva la facoltà dell'impresa appaltatrice di presentare, riguardo alle direttive emanate dal D.E.C., integrative rispetto ai documenti di gara, tutte le osservazioni che ritenesse opportune, obbligatoriamente rese in forma scritta, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse via fax o via e-mail.
Il Comune si riserva la facoltà di apportare agli interventi o alle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.
2. **L'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi non previsti, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza**, i quali dovranno essere comunque attinenti alle caratteristiche ed alla natura stessa del presente appalto.
3. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal D.E.C. ed entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del suddetto ordine scritto da parte della stazione appaltante. Nei casi di interventi aventi carattere d'urgenza, l'impresa appaltatrice deve provvedere all'espletamento del servizio richiesto entro le successive 48 ore.
4. In caso di compensi per servizi il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi" utilizzando come riferimento il "Prezziario regionale delle opere pubbliche edizione 2019", il "Prezziario lavori forestali anno 2016" e, successivamente, il Listino Prezzi Assoverde o altro listino riconosciuto.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 11. – Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi

1. Le condizioni e modalità di esecuzione dei servizi sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Si precisa che le specifiche tecniche, relative alle modalità di effettuazione dei servizi definite nel presente CSO e nei suoi allegati, dovranno intendersi, in sede di esecuzione dell'appalto, integrate con gli elementi di maggior dettaglio e migliorativi (limitatamente, per questi ultimi, alle migliorie accolte dall'Amministrazione Comunale) definiti nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità di effettuazione di ogni singolo servizio. In tal caso i costi del nuovo servizio saranno determinati in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore valutando a scomputo il servizio modificato.

Art. 12. – Invariabilità/revisione dei corrispettivi

1. I corrispettivi dei servizi oggetto del presente Appalto sono assoggettabili a revisione, sia in aumento o in diminuzione, a far tempo dal 1° giorno del secondo anno (inteso come periodo di 12 mesi e non come anno solare) calcolato a far tempo dalla data di avvio del servizio e successivamente a partire dal primo giorno di ciascun anno successivo, applicando al canone definito a corpo o ai singoli costi unitari lo scostamento dell'indice ISTAT "FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – generale al netto dei tabacchi" rilevato nei 12 mesi precedenti (scostamento del valore nel 12° mese rispetto al 1° mese). La variazione percentuale in più o in meno determinerà l'aggiornamento del 100% del corrispettivo a corpo e del prezzario da applicarsi per servizi opzionali o altre variazioni dei servizi.
Il suddetto adeguamento inflattivo (in aumento o in diminuzione) dei corrispettivi non è previsto per il primo anno (12 mesi) di operatività del contratto.
Il suddetto adeguamento inflattivo (in aumento o in diminuzione) dei corrispettivi non è inoltre previsto per il periodo di proroga breve di cui all'art. 1.
A titolo puramente esemplificativo ed ulteriormente esplicativo, in caso di effettiva operatività dell'affidamento dal 1° marzo 2021:
 - i corrispettivi contrattuali rimarranno invariati fino al 28 febbraio 2022;
 - dal 1° marzo 2022 si applicherà la variazione corrispondente allo scostamento (in aumento o in diminuzione) registrato dall'Indice Istat FOI nel febbraio 2022 rispetto al gennaio 2021.
2. L'Appaltatore è tenuto nel caso ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i servizi indicati nel presente CSO o attivare nuovi servizi di cui alla entro un limite del 20% rispetto all'importo contrattuale, come risultante dall'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Art. 13. – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 14. – Garanzia definitiva

2. Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

3. Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
5. L'Appaltatore ha facoltà di ridurre l'importo di cui sopra nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:
 - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
7. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
9. L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
10. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
11. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di escussione parziale della garanzia fideiussoria prestata, l'Appaltatore dovrà reintegrare la stessa entro il termine di 15 giorni dall'apposita richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale al fine di ricostituire il deposito cauzionale pari all'ammontare percentuale stabilito, dell'importo di contratto; pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'Appaltatore fino all'avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'Appaltatore, prelevandone il relativo importo dal canone d'appalto.
12. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'Appaltatore nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.
13. Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;

- d) essere resa in favore del “Comune di Peschiera Borromeo”, intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
- e) avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
- f) essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

14. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo dovrà però tener conto di eventuali incrementi dell'importo contrattuale dovuti a nuove prestazioni richieste. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione, che riporterà anche l'aggiornamento dell'importo contrattuale in base alle nuove prestazioni richieste, di cui sopra.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

15. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto di servizi al concorrente che segue nella graduatoria.

16. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'art. 40.

Art. 15. – Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.
2. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'affidamento del servizio di gestione della piattaforma ecologica comunale da parte dell'Amministrazione Comunale ha natura di affidamento di servizio pubblico locale, commissionato in via esclusiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dai principi e dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia, nonché dagli artt. 199 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 16. – Sospensione, continuità dei servizi, cause di forza maggiore e ripristino disfunzioni

1. Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tali servizi non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo cause di forza maggiore;

tra esse viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. L'Appaltatore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.
4. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, l'Appaltatore si impegna ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente, oltre che a fornire all'Amministrazione Comunale tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata di tali disservizi.
5. Si ha forza maggiore in particolare in situazioni di insussistenza di responsabilità dell'Appaltatore e in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità. Qualora si verificano casi di forza maggiore, l'Appaltatore deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, che procede quindi al relativo accertamento. L'Appaltatore deve in ogni caso dare corso a tutti quei provvedimenti atti a svolgere in modo più adeguato il servizio.
6. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante, in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non sarà tenuta a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati. L'Amministrazione Comunale, inoltre, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto, per una durata ragionevole secondo le circostanze; in tale eventualità, l'Amministrazione Comunale si impegna comunque a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l'Appaltatore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.
7. In caso di sciopero delle maestranze, l'Appaltatore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente. Lo sciopero delle maestranze è considerato causa di forza maggiore, a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146.
8. In relazione al diritto di sciopero e alla regolamentazione delle sue modalità di esercizio sono da intendersi integralmente richiamate le eventuali disposizioni in materia definite nei CCNL di riferimento e nei loro allegati.
In particolare l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Comune e farsi carico dell'informazione agli utenti interessati almeno mediante la distribuzione di volantini e l'affissione degli stessi all'ingresso dei condomini, non meno di **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** prima dell'inizio dello sciopero, indicanti modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. Il testo di volantini e di ogni altro materiale informativo deve essere concordato con il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto.
Nella tempistica sopra definita, dovranno essere altresì comunicati dall'Appaltatore i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione e l'eventuale recupero.
Non saranno considerati causa di forza maggiore, essendo quindi sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo d'esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, e simili.
9. In caso di arbitrario abbandono, sospensione, o non rispetto della normativa sopra citata, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi direttamente, o mediante terze ditte, all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni e degli oneri sostenuti, anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 10 del presente CSO.
La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.
Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 24 ore, l'Appaltatore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza.
10. L'Amministrazione Comunale attiverà specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni con gli utenti.
11. Nel caso l'Amministrazione Comunale rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza e a segnalarne gli estremi all'Appaltatore, attraverso una comunicazione mail pec, indicando il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo, varierà tra un minimo di 3 ore e un massimo di due giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.

In caso di inadempienza nei termini fissati, l'Amministrazione Comunale applica all'Appaltatore le penalità previste dall'art. 29.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.

Art. 17. – Subappalto

1. I servizi oggetto del presente capitolato possono essere subappaltati, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale e coerentemente con quanto indicato dall'Appaltatore in sede di gara, relativamente alle parti del servizio interessate.
2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente normativa, nonché di requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati ai servizi subappaltati.
3. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi dovrà:
 - dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti, e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
4. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio delle attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 17.4 del presente CSO.
5. In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme contrattuali da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto a terzi di servizi, oltre per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori è di stretta competenza dell'Appaltatore.
6. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.
Per tutto quanto non previsto dal presente CSO trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18. – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

Art. 19. – Responsabilità

1. L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e di quanto specificatamente proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed approvato dal Comune, nonché secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. È altresì responsabile, senza riserva o eccezione, nei confronti della stazione appaltante e di terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:

- garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo dei servizi,
 - evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore.
4. L'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.
 5. Qualora nell'esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione del contratto compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune le conseguenze dannose.
 6. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 20. – Assicurazione

1. È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio.
2. E' onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:
 - a. all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti lo propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, dell'Amministrazione Comunale e dei suoi dipendenti, per un massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, non inferiore a € 5.000.000,00 = (cinquemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;
 - b. all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Peschiera Borromeo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi anche i danni ambientali, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00).
3. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche il Comune ed i suoi dipendenti.
4. Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e dalla fornitura di materiali, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato.
5. La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
 - b. essere riferite specificamente al servizio in questione;
 - c. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Peschiera Borromeo";
 - d. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare

esecuzione), ed in caso di proroga dovrà essere estesa per il relativo periodo, fino a nuova scadenza.

e. riportare i massimali sopra indicati.

6. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo.

In caso di impossibilità comprovata alla stipula di apposita polizza, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT /RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

7. In caso di Consorzio di cooperative sociali o di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

8. In caso di subappalto, lo copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

9. L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

10. Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune - Settore Gestione Urbana entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

12. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

13. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'Appaltatore al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zocolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'Appaltatore, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'Appaltatore potrà coprire tali spese avvalendosi della propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.

Art. 21. – Personale

1. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente CSO sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente CSO.

Oltre al personale in servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

2. L'Appaltatore è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

3. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:
 - l'Appaltatore ed il proprio personale impiegato nei servizi;
 - l'Appaltatore ed il gestore uscente.

21.1 Inquadramento contrattuale

1. L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è tenuto ad:
 - applicare al personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto di gara il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché ad estendere e mantenere inalterati i benefici ed i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, derivanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui era tenuto ad ottemperare l'Appaltatore pregresso; la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'Art. 29;
 - osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dalla normativa in vigore;
 - osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale di tutto il personale attualmente impiegato nella gestione dei servizi, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'art. 6 del CCNL dei dipendenti addetti ai servizi ambientali e territoriali siccome interpretate nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto prioritariamente ad assumere ed impiegare per tutta la durata dell'affidamento tutto il personale già addetto ai servizi che costituiscono oggetto dell'affidamento (da almeno sei mesi antecedenti la pubblicazione del bando di gara) come specificato all'allegato 7 "Personale attualmente impegnato nei servizi oggetto di affidamento" del presente CSO, fatta salva l'eventuale rigorosa dimostrazione da parte dell'affidatario delle ragioni per le quali il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze del gestore uscente del servizio sia da ritenersi incompatibile con l'organizzazione di impresa propria del subentrante.
4. L'Appaltatore dovrà al riguardo provvedere alla formalizzazione di quanto sopra indicato con lettera di assunzione almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio.
Tale passaggio dovrà essere effettuato salvaguardando le condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.
5. Prima che venga disposto l'avvio del servizio, è fatto obbligo all'aggiudicatario di dimostrare di avere puntualmente ottemperato agli obblighi di riassorbimento del personale sopra previsti. L'ingiustificata inosservanza di tali obblighi consente all'Amministrazione Comunale di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e/o di dichiarare la risoluzione del contratto che fosse stato medio tempore stipulato per fatto e colpa dell'aggiudicatario, con le modalità stabilite nell'Art. 29.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
7. Si rimanda a quanto previsto all'Art. 24 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

21.2 – Doveri del personale

1. I servizi dovranno essere eseguiti con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
2. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
3. Il personale in servizio dovrà:
 - a) essere in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività ed in

- misura adeguata;
- b) essere idoneo al servizio, essendo in particolare capace e professionalmente formato;
 - c) avere caratteristiche fisiche compatibili con le mansioni previste;
 - d) essere fornito, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale e rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;
 - e) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità, si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme; dovrà uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d'appalto ed emanate dal Comune in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'Appaltatore stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ne informeranno l'Appaltatore la quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel C.C.N.L. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inadeguato allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso;
 - f) avere padronanza della lingua italiana parlata;
 - g) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

21.3 – Adempimenti dell'impresa

1. L'Appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale addetto al servizio e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia del servizio stesso; valuta il rendimento del proprio personale anche sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Comune, al momento dell'avvio dei servizi:
 - l'elenco nominativo del personale in servizio, specificando la relativa qualifica d'inquadramento, la mansione svolta ed il servizio di assegnazione. In particolare dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile di Commessa definito meglio in seguito;
 - il nominativo (o nominativi) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (come specificato nell'Art. 21 del presente CSO).
 - Il Responsabile Tecnico della piattaforma ecologicaTali elenchi dovranno contenere: l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dalla Provincia.
3. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.
4. L'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
5. L'Appaltatore è tenuto, inoltre a:
 - trasmettere copia dei versamenti contributivi eseguiti, qualora richiesto dal Comune;
 - sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
 - rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i.
6. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

7. In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.
8. Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

21.4 – Sicurezza

1. L'Appaltatore considera la sicurezza sul lavoro un diritto irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente CSO stabilisce quindi come regola irrinunciabile per l'Appaltatore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
2. Con la sottoscrizione del Contratto o di altro atto di affidamento anticipato del servizio, nelle more della stipula del Contratto, l'Appaltatore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tal fine tutti gli addetti ai lavori sono equiparati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nella zona dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a quanto previsto dagli art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare:
 - a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, al fine di ridurre gli effetti sulla salute dei lavoratori;
 - e. la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - j. il controllo sanitario dei lavoratori;
 - k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - l. informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - m. informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - n. informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o. istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - s. misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- t. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - u. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre il "Piano delle misure per la sicurezza e salute fisica dei lavoratori e di coordinamento (PSC)" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IV – art. 100) e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.
 6. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia del PSC e del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" inerenti le singole attività oggetto dell'appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 7. Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o lo redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
 8. Il "Documento di Valutazione" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel presente articolo.
 9. L'Appaltatore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
 10. Nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, il personale occupato dall'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
 11. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite proprio incaricato, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del presente CSO.
 12. L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Comunale, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori direttamente dipendenti dall'Appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.
 13. Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto sono a completo carico dell'Appaltatore, in quanto previsti nella determinazione dei costi d'appalto.
 14. L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo (o i nominativi) dei Responsabili della Sicurezza designati e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata dell'appalto.
 15. In caso di subappalto, l'Appaltatore rimane comunque responsabile nei confronti del primo committente e dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il POS dell'azienda affidataria del subappalto, e, se dovuto, il Piano di Coordinamento (PSC) previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Appaltatore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito, entro lo stesso luogo di lavoro.
 16. In relazione ai rischi da interferenze, si precisa che l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla valutazione di tali rischi e che l'Appaltatore dovrà prendere atto del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) redatto dall'Amministrazione Comunale, provvedendo ad integrarlo per quanto di competenza. Gli oneri connessi alla sicurezza, in relazione ai rischi da interferenze, non assoggettati a ribasso, sono considerati pari a 1.350,00 euro IVA esclusa, essendo quantificati come indicato nel suddetto D.U.V.R.I.

17. Si precisa inoltre che i partecipanti alla procedura di gara dovranno tenere conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli oneri connessi ai rischi relativi alla propria attività, esplicitandoli e consentendo la valutazione della relativa congruità da parte dell'Amministrazione Comunale.
18. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 19. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

Art. 22. – Mezzi e attrezzature

1. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente CSO, l'Appaltatore metterà a disposizione, a sua cura e spese, tutti i mezzi, materiali, strumentazioni e attrezzature necessarie al loro espletamento. Dovranno essere di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente CSO, come specificati dall'Appaltatore nella propria Offerta Tecnica presentata in sede di gara ed approvata dal Comune.
Le eventuali indicazioni di dotazioni minime previste dal presente CSO non sollevano, pertanto, l'Appaltatore dall'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:
 - essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
 - essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
 - rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..
3. Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

Art. 23. – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici ("*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*").
3. Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:
 - a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di:
 - i) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire;
oppure
 - ii) recedere dal contratto.
 - b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Art. 24. - Fatturazione e pagamenti

1. L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:
 - a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - e) fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.L'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
2. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento, in rate mensili posticipati, dei corrispettivi risultanti dal canone fisso riconosciuto per l'esecuzione dei servizi base e dei costi relativi ai servizi a misura/aggiuntivi effettuati, determinati in linea con quanto specificato all'Art. 1 del presente CSO.
3. I corrispettivi dei servizi, di cui ai successivi articoli di dettaglio, determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari all'espletamento dei servizi affidati a perfetta regola d'arte, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.
4. L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate uguali corrispondenti a 1/12 del canone annuale (**meno lo 0,5%**, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili, sulla base di regolare fattura, a condizione che sia stato tempestivamente anticipato l'invio della documentazione comprovante l'entità del corrispettivo richiesto. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
5. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Si precisa che per il primo e per l'ultimo anno di servizio il corrispettivo risultante dall'espletamento della gara sarà rapportato agli effettivi mesi di servizio svolto.
6. In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Peschiera Borromeo
Codice Univoco ufficio:	GXID4V
Nome dell'ufficio:	Fatture Ambiente e Mobilità
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80101570150
Partita Iva:	05802370154

7. Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.
8. In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione, fino a regolarizzazione della situazione.
9. In caso di crediti maturati dall'Amministrazione Comunale, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, applicazione di penali, sanzioni per violazioni amministrative e contestazioni, le relative somme dovute all'Amministrazione Comunale dovranno costituire oggetto, se del caso, di note di credito da emettere di norma contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo o del secondo successivo alla maturazione del credito.
10. In caso di ritardato pagamento senza giustificati motivi o in caso di omessa restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, la parte creditrice, decorsi i termini di pagamento, potrà esigere l'applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.
11. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'Appaltatore né alla richiesta di scioglimento del contratto.
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale; ogni intervento effettuato non sarà liquidato se non richiesto con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

24.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile; senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Art. 25. – Vigilanza e controlli

1. La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente CSO, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'Amministrazione Comunale si avvale, anche attraverso il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto, degli uffici propri o di propri incaricati.
2. Il controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi derivanti dal Contratto firmato, inclusi i documenti dallo stesso richiamati, nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. I soggetti incaricati potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, dei luoghi di svolgimento dei servizi, delle attrezzature e delle documentazioni relative al registro di carico e scarico, formulari, documenti di trasporto, SISTRI e su quanto altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, comprese le registrazioni delle presenze in servizio del personale ed altra documentazione presente negli uffici dell'Appaltatore attinente l'appalto, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente CSO nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività dell'Appaltatore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività dell'Appaltatore non direttamente inerenti il servizio in questione.
4. L'Appaltatore consente l'effettuazione all'Amministrazione Comunale di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni. L'Amministrazione Comunale potrà anche provvedere ad impartire agli operatori adibiti ai servizi affidati specifiche disposizioni riguardanti l'espletamento degli stessi, sempre nel rispetto delle norme dettate dal presente articolato.
In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'Appaltatore in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, i soggetti responsabili dei controlli potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla comunicazione verbale.
Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penalità previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente CSO.
5. Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art. 26. – Penalità

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto ai successivi Art. 27 ("Esecuzione in danno") e Art. 29 ("Risoluzione del contratto"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali.

n.	Oggetto	Tipologia di inadempienza	Importo min (in euro)	Importo max(*) (in euro)
1	Conferimento errato rifiuti differenziati	Mancato accertamento della conformità dei rifiuti conferiti	da 1.000 a 10.000 euro in funzione dell'entità e gravità dei conferimenti	
2	Conferimento rifiuti differenziati	Appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è di competenza dell'Amministrazione Comunale o del gestore dei servizi di igiene urbana	da 1.000 a 10.000 euro in funzione dell'entità e gravità del fatto	

n.	Oggetto	Tipologia di inadempienza	Importo min (in euro)	Importo max(*) (in euro)
3	Conferimento rifiuti differenziati	Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta del Comune provenienti da circuiti di altri comuni	da 1.000 a 10.000 euro in funzione dell'entità e gravità del fatto	
4	Conferimento rifiuti differenziati	Deposito scorretto dei rifiuti all'esterno dei contenitori, per cumulo e per giorno	250 per cumulo e/o giorno	10.000
5	Conferimento rifiuti differenziati	Miscelazione di rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze	250 per singola inadempienza	10.000
6	Esecuzione dei servizi	Mancata presentazione al Comune, nei tempi previsti, dei prospetti riassuntivi dei conferimenti	250 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	10.000
7	Ritardato avvio dei servizi	Ritardata attivazione di servizi rispetto alla tempistica concordata	250 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	10.000
8	Variazione modalità organizzativa	Ritardata esecuzione dei servizi.	250 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	5.000
9	Modalità di esecuzione dei servizi	Ritardo rispetto all'avvio del turno di servizio	150 per singola contestazione, intesa come singola mezz'ora di ritardo su singolo turno di servizio	3.000
10	Modalità di esecuzione dei servizi	Ritardo nell'effettuazione degli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, rispetto al termine definito.	250 per ogni giorno di ritardo per singolo intervento	5.000
11	Esecuzione incompleta	Effettuazione parziale dei servizi di base per ogni singolo servizio (diversa da quanto specificato per altre penali)	250 per singola contestazione	5.000
12	Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio (per aspetti diversi da quanto specificato per altre penali)	150 per singola contestazione	3.000
13	Esecuzione dei servizi	Mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori	250 per singola contestazione	5.000
14	Reportistica e altra documentazione	Mancata consegna di documentazione tecnica, amministrativa, contabile	150 per giorno di ritardo relativo alla singola documentazione richiesta	3.000
15	Personale	Per mancata presenza e impiego di operatori (qualunque sia la loro mansione) da adibirsi ai servizi	250 per singola contestazione, intesa come riferita al singolo addetto e al singolo turno di servizio	2.000
16	Personale	Mancata reperibilità del Responsabile Tecnico della piattaforma ecologica	250 per singola giornata	5.000
17	Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale dell'Amministrazione Comunale	1.500 per singola contestazione	15.000
18	Rapporto con gli Uffici Comunali	Per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali	250 per singola contestazione	5.000
19	Rapporto con l'utenza	Comportamento scorretto	100 per singola contestazione	2.000

n.	Oggetto	Tipologia di inadempienza	Importo min (in euro)	Importo max(*) (in euro)
20	Sicurezza	Altre inadempienze, non rientranti tra le precedenti elencate, che comportino l'inosservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es: personale non formato, mancanza di idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, ecc.), evidenziate e contestate mediante verbali da parte di organi di vigilanza (es: ATS del comparto competente) o da personale tecnico preposto dell'Amministrazione Comunale	150 per singola inadempienza	3.000
21	Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	150 per singola inadempienza	3.000

(*) l'importo della penale è da intendersi determinato dalla moltiplicazione dell'importo minimo (che corrisponde ad un importo unitario) associato ad una determinata tipologia di inadempienza per il numero di inadempienze di quella tipologia verificatesi nell'arco di un anno (ad es.: numero di mancati servizi verificatosi nell'anno, numero di giorni di ritardo accumulati nell'anno); l'importo della penale associato ad una determinata tipologia di inadempienza, relativo ad un periodo di 12 mesi, non potrà comunque essere superiore all'importo massimo indicato.

- In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.
L'esatto ammontare della sanzione verrà determinato in modo e misura discrezionale da parte dell'Amministrazione Comunale. Trattandosi di penali contrattuali e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione dell'esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, che giudicherà in via unica previa valutazione della gravità dell'inottemperanza contrattuale contestata.
- L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, a mezzo PEC, telefax o e-mail, presso la sede operativa o altro recapito formalmente indicato dall'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
Trascorsi cinque giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare all'Appaltatore la conferma definitiva della penale contrattuale che sarà quindi riscossa dall'Amministrazione Comunale. La penale verrà in particolare trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale o, se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato, di cui all'art. 10, costituita dall'Appaltatore; la conseguente integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire con le modalità definite all'art. 10.
- Il versamento dell'ammontare delle penali da parte dell'Appaltatore o il suo prelievo da parte dell'Amministrazione Comunale non esaurisce la responsabilità dell'Appaltatore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati a danno dell'Amministrazione Comunale medesima o di terzi, rimanendo espressamente salvo il risarcimento di ogni danno causato dall'inadempienza anche ai sensi dell'art. 1382, 1° comma, C.C.
L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto dell'Amministrazione Comunale di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.
In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al responsabile di zona dell'Appaltatore e, in caso di specifico rifiuto di intervenire da parte di quest'ultima, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo Art. 27, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.
- Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico dell'Appaltatore, a propria cura e spese, l'obbligo di avviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

6. Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l'effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi unitari riportati e vigenti all'atto della contestazione, nell'apposito elenco prezzi.
La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.
7. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Art. 27. – Esecuzione in danno

1. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l'Appaltatore disattenda la specifica richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori o in generale quanto necessario per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le penalità di cui al precedente Art. 26, gli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti.
Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dalla stazione appaltante potrà rivalendosi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva (di cui all'Art. 14), che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 28. – Verifica di conformità

1. L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni/ servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nel caso di appalti di servizi o di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.
La verifica di conformità è svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.
4. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'aggiudicatario.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 29. – Risoluzione del contratto

1. Fermo quanto disposto nel precedente Art. 1. (relativamente alla durata dell'appalto), la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
 - c) *(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento)* qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, non tempestivamente rimediato in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta, tramite PEC o raccomandata a.r. all'Appaltatore, gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, dal ricevimento dell'atto di contestazione, per la presentazione delle proprie controdeduzioni e documenti al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Il contratto è risolto inoltre, nei seguenti casi:
- a) gravi e continue violazioni delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
 - b) arbitrario abbandono, da parte dell'Appaltatore o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) quando lo stesso Appaltatore, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione Comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto;
 - d) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
 - e) quando l'Appaltatore non abbia provveduto a reintegrare la cauzione definitiva, entro i 15 giorni successivi alla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.
 - f) in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
 - g) in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore o della capogruppo, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
 - h) nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto;
 - i) revoca o decadenza dei titoli autorizzativi necessari ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
 - j) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali (in particolare l'eventuale annullamento, decadenza o sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali) necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente contratto;
 - k) verificarsi, nei confronti dell'Appaltatore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, applicandosi a tal fine le disposizioni di cui all'art. 80, c. 3 e 7, del D.Lgs. 50/2016;
 - l) in caso di subappalto non autorizzato;
 - m) ogni altra ipotesi prevista dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016 al verificarsi dei presupposti ivi previsti.
6. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto per applicazione di quanto sopra disposto, l'Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun titolo avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla risoluzione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. A tal fine, l'Amministrazione Comunale escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, rimanendo comunque espressamente salvo il risarcimento del maggior danno che non dovesse essere coperto dalla cauzione.

7. Non sono soggette a nessun vincolo o disposto specifico eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati nell'ambito dell'appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra l'Appaltatore ed il soggetto subentrante.
Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all'atto della sottoscrizione di contratto.

Art. 30. – Recesso

1. L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità degli stessi.
3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Art. 31. – Clausola di subentro

1. Tutti i contratti stipulati dall'Appaltatore con obbligazioni verso terzi e attinenti l'affidamento regolato dal presente CSO devono includere una clausola che riservi, ad un eventuale altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale, la facoltà di sostituirsi all'Appaltatore in caso di risoluzione o cessazione del contratto di servizio.

Art. 32. – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33. – Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 34. – Stipulazione contratto - spese, imposte e tasse

1. Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
3. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 35. – Privacy e trattamento di dati personali

1. L'Appaltatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente CSO venga a conoscenza in forza dei medesimi.

2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto di appalto e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
3. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
4. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.
L'Appaltatore è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 36. – Adeguamento normativo

1. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Art. 37. – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente CSO si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti comunali, vigenti o che verranno approvati nel corso della durata dell'affidamento, emanati dall'Amministrazione Comunale che, anche indirettamente, disciplinano la materia.
Nell'espletamento dei servizi previsti nel presente CSO, l'Appaltatore ed il personale impegnato nei servizi affidati sono tenuti ad osservare e dare applicazione a tutte le ordinanze, anche concernenti l'igiene e la salute pubblica, gli ordini e le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO 1 – LISTINO PREZZI UNITARI

Il costo degli altri servizi di igiene urbana e forniture a domanda e delle varianti dei servizi descritti nel presente CSO dovrà essere definito mediante l'applicazione all'analisi di costo degli importi unitari riportati nel seguito.

Si precisa che tutti i costi unitari indicati nel presente allegato sono da intendersi già inclusivi delle voci di costo non dirette, quali costi tecnici indiretti, spese generali, costi di gestione della sicurezza, utile d'impresa e simili.

Tutti i costi unitari indicati nel presente allegato saranno inoltre decurtati del ribasso d'asta.

costo per impiego personale	costo unitario	unità di misura
Capo ufficio Direttore Tecnico - livello E2	33,00	euro/ora
Capo operaio - livello D1	28,00	euro/ora
Operaio specializzato - livello C1.	25,00	euro/ora
Operaio qualificato - livello B1	23,00	euro/ora
Addetto pulizia operatore custodia Piattaforma Ecologica - livello A1	22,00	euro/ora
in caso di lavoro feriale notturno (si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22:00 e le ore 6:00): maggiorazione del costo unitario indicato del 33%		
in caso di lavoro festivo diurno: maggiorazione del costo unitario indicato del 50%		
in caso di lavoro festivo notturno: maggiorazione del costo unitario indicato del 75%		

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Arch. Gabriella De Sanctis

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Vincenzo Bongiovanni

Documento sottoscritto con firma digitale